

REGOLAMENTO INTERNO AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI AL
Registro Specialistico Criminologi, Criminalisti ed Esperti in Scienze Forensi" -A.E.S.CRIM

Articolo 1. Finalità

I professionisti di cui alla Sez. A-B-C iscritti al **Registro Specialistico Criminologi, Criminalisti ed Esperti in Scienze Forensi"** devono provvedere al costante aggiornamento professionale tramite la partecipazione ad attività formative, al fine di mantenere un costante standard qualitativo professionale ed elevate conoscenze e competenze in relazione all'evoluzione normativa, scientifica, tecnologica, sociale ed economica dei campi della criminologia, della criminalistica e delle scienze forensi.

I Professionisti iscritti nel Registro Specialistico Aescrim, non possono essere iscritti ad altre Associazioni iscritte nell'elenco ai sensi della legge 4/2013 per le categorie di Criminologi, Criminalisti ed Esperti in Scienze Forensi.

Articolo 2. Tipologia

L'Accademia pianifica un piano di formazione professionale continua annuale, articolato in corsi di formazione e alta formazione, corsi di perfezionamento, master annuali e biennali, specializzazioni, seminari e congressi frequentati in modalità frontale e/o e-learning e/o in webinar con un impegno minimo compreso tra 8 e 32 ore, secondo la categoria di appartenenza.

Sono ritenute valide unicamente quelle attività formative comprese nel piano formativo dell'Accademia oppure quelle attività dalla stessa valutate e riconosciute idonee.

Articolo 3. Altre attività

Sono valide, ai fini dell'aggiornamento, anche le attività di docenza in ambito Universitario nelle attività formative concernenti la figura del Criminologo, Criminalista o Esperto in scienze forensi, valutate e ritenute idonee dall'Accademia.

Articolo 4. Credito Formativo Professionale

L'indicatore al fine di valutare l'aggiornamento è il "Credito Formativo Professionale" che corrisponde a n. 1 (una) ora di attività formativa. Per ciascun anno solare, al fine di mantenere l'iscrizione all'Ordine Unico Nazionale dei criminologi, criminalisti ed Esperti in Scienze Forensi, i professionisti devono conseguire un minimo di n. 18 (diciotto) Crediti Formativi Professionali pari a n. 18 (diciotto) ore di attività formativa.

Per le attività di cui all'Art 3 l'Accademia dispone il numero di Crediti Formativi Professionali attribuiti ad ogni singola attività

Articolo 5..Avvenuto aggiornamento

Per tutti i professionisti iscritti all'Ordine Unico Nazionale vige l'obbligo di comunicare tempestivamente e comunque non oltre il 15 gennaio di ogni anno, l'adempimento dell'aggiornamento relativo alle attività formative a mezzo posta elettronica ad info@aescrim.it

Per le attività di cui all'Art 3 vige l'obbligo di comunicare le attività di docenza entro il 31 ottobre di ciascun anno al fine della valutazione da parte dell'Accademia.

Articolo 6. Mancato conseguimento CFP

Nell'ipotesi di mancato conseguimento dei crediti minimi entro il 31 dicembre, il Professionista perderà la sua qualifica di iscritto e verrà sospeso per un periodo di 6 mesi, durante i quali avrà la possibilità di

recuperare i crediti mancanti. Trascorsi gli ulteriori 6 mesi senza aver ottemperato all'obbligo di aggiornamento si provvederà alla cancellazione dal **Registro Specialistico Criminologi, Criminalisti ed Esperti in Scienze Forensi**".

Articolo 7 Rilascio Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei Servizi

L'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi" può essere rilasciato soltanto ai professionisti iscritti negli elenchi delle associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

L'Attestazione può essere rilasciata dall'Accademia ai professionisti che ne fanno richiesta, previa iscrizione al **Registro Specialistico Criminologi, Criminalisti ed Esperti in Scienze Forensi**" di A.E.S.CRIM.

L'attestazione va rinnovata ogni anno così come anche l'iscrizione al Registro.

Gli iscritti hanno altresì l'obbligo di aggiornamento annuale a norma di apposito Regolamento interno. Ai fini della verifica dell'obbligo in questione, sono attive opportune Commissioni di Vigilanza per ciascun settore.

Gli iscritti all'Associazione sono sottoposti all'osservanza del Codice Deontologico. In caso di violazioni al Codice Deontologico da parte degli iscritti all'Associazione, sono previste sanzioni disciplinari e la immediata cancellazione dal Registro.

A tutela dell'utenza, l'Associazione è dotata di apposito Sportello di tutela del Consumatore ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Articolo 8 Utilizzo della attestazione

A tutti coloro cui viene rilasciata l'attestazione ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 è attribuita la possibilità di utilizzare il riferimento all'iscrizione al **Registro Specialistico Criminologi, Criminalisti ed Esperti in Scienze Forensi**" quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, osservando anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Il professionista iscritto al **Registro Specialistico Criminologi, Criminalisti ed Esperti in Scienze Forensi**" e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.